

F.I.P.A.D. - BPN
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I
DIRIGENTI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI NOVARA

STATUTO

TITOLO I**COSTITUZIONE - VICENDE - DENOMINAZIONE -
CARATTERISTICHE STRUTTURALI - SCOPO -
SEDE - DURATA****Articolo 1 - Costituzione - Vicende - Denominazione**

1. Nel dicembre 1989 fu costituito e da allora iniziò ad operare il "Fondo Integrativo di Previdenza Aziendale per i Dirigenti della Banca Popolare di Novara F.I.P.A.D. - BPN" (di seguito, per brevità, "Fondo Integrativo"). Il "Fondo Integrativo" fu originariamente istituito in via unilaterale dalla Banca Popolare di Novara (di seguito, per brevità, "Banca") con deliberazione del Consiglio di Amministrazione intervenuta il 19 dicembre 1989.

2. L'esistenza e la piena operatività del "Fondo Integrativo" furono confermate dalle intese collettive aziendali del 10 aprile 1997, le quali, nell'assumere funzione di fonte istitutiva, operarono una ricognizione dello Statuto, integrandolo in talune parti e prevedendo prestazioni diversificate, rispettivamente per gli iscritti sino al 31 dicembre 1996 e per quelli dopo il 1° gennaio 1997, distinguendo inoltre tra soggetti iscritti il 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 (di seguito, per brevità, "vecchi iscritti") e soggetti privi di tale requisito soggettivo (di seguito, per brevità, "nuovi iscritti").

3. Con intese 9 aprile 2002 le Fonti Istitutive, tenuto preliminarmente conto delle modificazioni strutturali che hanno interessato la "Banca", dando luogo all'assunzione da parte di quest'ultima del ruolo di Capogruppo di Gruppo creditizio, hanno compiuto ulteriori variazioni dello Statuto, stabilendo altresì che l'ente sia denominato "Fondo di previdenza complementare per i Dirigenti del Gruppo Banca Popolare di Novara" (di seguito, per brevità, "Fondo"), ferma restando la piena continuità della forma e l'assenza di qualsivoglia volontà novativa.

Articolo 2 - Caratteristiche strutturali - Scopo

1. Il "Fondo", privo di fini di lucro, ha veste di associazione non riconosciuta e natura di regime di previdenza complementare destinatario delle previsioni dell'art. 20 comma 2 del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, "decreto 252"). Esso si propone esclusivamente di realizzare, secondo il regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale, forme di integrazione pensionistica complementare, mediante strumenti assicurativi di risalente utilizzazione e/o finanziari a favore degli iscritti, in servizio attivo e in quiescenza, nonché dell'eventuale coniuge superstite, o dei diversi beneficiari secondo le previsioni di cui all'art. 18 comma 3 del presente Statuto.

2. Il "Fondo" è sottoposto alla vigilanza della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, per brevità, "COVIP"), di cui all'art. 18 del "decreto 252".

Articolo 3 - Sede - Durata

1. Il "Fondo" ha sede in Novara, Via Negroni, 12, presso la Direzione Centrale della "Banca" ed ha durata illimitata.

TITOLO II**ASSOCIAZIONE/ISCRIZIONE - POSIZIONE
INDIVIDUALE - INFORMATIVA AGLI ISCRITTI****Articolo 4 - Associati**

1. Sono Associati:

- a) la "Banca", anche in rappresentanza delle società del Gruppo;
 - b) i Dirigenti già iscritti in servizio ovvero
 - i Dirigenti già iscritti aderenti al "Fondo di solidarietà" per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 28 aprile 2000 n. 158 (di seguito per brevità "Fondo di solidarietà") ovvero
 - i Dirigenti già iscritti pensionati che proseguono volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 9 ultimo comma ovvero,
 - a richiesta, i Dirigenti operanti nell'ambito del Gruppo, anche con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o similare;
 - c) i Dirigenti in quiescenza al 31 dicembre 2001 od eventuali coniugi superstiti;
2. I Dirigenti di cui al comma 2, lett. b), mantengono l'iscrizione allorché vadano in quiescenza, trasferendo quindi tale qualifica all'eventuale coniuge superstite.
3. Ove il "Fondo" ne abbia deliberato e regolamentato l'adesione, sono altresì Associati, con diritto al voto in assemblea esclusivamente per l'approvazione del bilancio di esercizio,
- i Dirigenti iscritti con il solo conferimento del TFR maturando;
 - i familiari fiscalmente a carico dei Dirigenti di cui al comma 1 lett. b).

Articolo 5 - Modalità di iscrizione - Posizione individuale

1. L'iscrizione al "Fondo" è volontaria e va preceduta dalla consegna al potenziale aderente di apposita scheda o circolare informativa, predisposta dal "Fondo" stesso.
2. L'iscrizione determina l'apertura presso il "Fondo" di una posizione individuale, a cui fanno capo le entrate e le uscite patrimoniali di pertinenza dell'interessato.

Articolo 6 - Anzianità di iscrizione

1. L'anzianità di iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è formalizzata l'adesione al "Fondo".
2. Ove l'iscrizione al "Fondo" sia contestuale all'assunzione o alla promozione o all'avvio del rapporto di collaborazione l'anzianità decorre dalla data in cui intervengono detti accadimenti.
3. In caso di trasferimento della posizione individuale da altra forma pensionistica complementare, il "Fondo" riconosce l'anzianità maturata nel regime di provenienza a tutti i fini statuari.

Articolo 7 - Informativa agli iscritti

1. Il "Fondo", ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e di eventuali indicazioni di "COVIP", annualmente fa luogo ad un'informativa generale circa l'impiego delle risorse patrimoniali e i conseguenti risultati reddituali e cura l'invio agli iscritti in servizio di un estratto conto circa l'ammontare al 31 dicembre dell'anno che precede della posizione individuale di cui all'art. 5, comma 2. Agli iscritti in quiescenza comunica l'ammontare della rivalutazione periodica della rendita di pertinenza.

TITOLO III**FINANZIAMENTO****Articolo 8 - Apporti economici**

1. Le entrate del "Fondo" sono costituite da:

- contribuzioni;
- redditi patrimoniali;
- qualsivoglia introito accettato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Contribuzioni

1. La posizione individuale contemplata dall'art. 5, comma 2, è alimentata:

- a) per gli iscritti lavoratori dipendenti, dalla contribuzione datoriale e degli interessati e - con modalità sia esplicite che tacite - dalle quote di trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, T.F.R.) stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva aziendale;
- b) per gli iscritti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o similare, dalla contribuzione ad essi relativa (personale e, se prevista, aziendale).
- c) Gli accordi collettivi di cui al comma che precede, lett. a), sono trasmessi al "Fondo" a cura della "Banca" e divengono parte integrante del proprio ordinamento.

2. Ferme restando le previsioni della contrattazione collettiva, è comunque facoltà dell'iscritto di cui al comma 1, lett. a), incrementare la propria posizione individuale con ulteriori apporti contributivi, nella misura da lui stabilita, a valere sulla retribuzione annua utile per la determinazione del T.F.R..

3. La misura della contribuzione prevista dai commi 1, lett. b) e 3 è determinata all'atto dell'iscrizione al "Fondo" ovvero è comunicata per iscritto al "Fondo" stesso, al pari di eventuali variazioni di aliquota (che possono intervenire una sola volta per ciascun anno solare) ed ha efficacia dal mese successivo a quello della comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad emanare in argomento disposizioni regolamentari di carattere applicativo.

4. L'iscritto può decidere di proseguire la contribuzione al "Fondo" oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Articolo 10 - Base imponibile, decorrenza

1 La contribuzione contemplata dall'art. 9 è calcolata:

- per i soggetti di cui al comma 1, lett. a), sulla retribuzione lorda annua utile per la determinazione del "T.F.R.",

- per i soggetti di cui al comma 1, lett. b), sul corrispettivo attribuito.

2. L'obbligo contributivo datoriale e dell'interessato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di adesione al "Fondo". La medesima decorrenza vale per gli iscritti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o similare. Ove l'adesione sia contestuale all'assunzione o alla promozione o all'avvio del rapporto di collaborazione l'obbligo contributivo decorre dalla data in cui intervengono detti accadimenti.

Articolo 11 - Versamento degli apporti

1. Il versamento dei contributi previsti dall'art. 9, comma 1, è obbligatorio ed è effettuato tempestivamente con valuta del giorno di corresponsione di ciascuna attribuzione di somme imponibile.

2. Le eventuali quote di "T.F.R." sono dovute all'atto della maturazione, connessa ad ogni attribuzione di retribuzione imponibile.

3. L'iscritto di cui all'art. 4 comma 1 lett.b) 2° alinea è facoltizzato a continuare ad alimentare la propria posizione individuale presso il "Fondo" con apporti contributivi liberamente determinati, versati secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in apposito regolamento applicativo, fatta salva l'efficacia di eventuali accordi che intervengano tra le Fonti istitutive, riguardanti quote di contribuzione datoriale.

TITOLO IV**PRESTAZIONI - VINCOLO DI DESTINAZIONE PATRIMONIALE - PRESTITI E ANTICIPAZIONI****Articolo 12 - Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'iscritto ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale matu-

rata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'iscritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 18 commi 5 e 6.

Articolo 13 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il "Fondo" stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica in forma di rendita derivante da accumulazione finanziaria il valore della posizione individuale, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il "Fondo" può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Articolo 14 - Prestazioni accessorie.

1. Il "Fondo" stipula specifiche convenzioni assicurative volte a erogare prestazioni accessorie per invalidità e premorienza in favore degli iscritti in servizio o dei loro eventuali superstiti.

2. Le prestazioni accessorie in favore degli iscritti in servizio o dei loro eventuali superstiti sono stipulate a richiesta della "Banca" e con i criteri e le modalità da essa indicati.

3. Le coperture assicurative previste dal comma che precede non comportano oneri per gli interessati e sono realizzate con risorse datoriali, salvo il preventivo utilizzo della riserva patrimoniale di cui al successivo art. 33.

4. E' facoltà dell'iscritto far luogo all'incremento delle coperture di cui al comma 1, con onere a suo esclusivo

carico. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad emanare al riguardo apposito regolamento applicativo.

Articolo 15 - Posizione dei pensionati al 31 dicembre 2001

1. Gli iscritti di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), mantengono il diritto alla percezione delle rendite pensionistiche nell'ammontare determinato individualmente al 31 dicembre 2001. Dette rendite sono reversibili nella misura del 60% a favore dei coniugi aventi diritto.

2. Le rendite vitalizie richiamate dal comma che precede sono esclusivamente incrementate nel tempo dal reddito finanziario (prodotto dalla gestione dell'inerente riserva), periodicamente attribuito dalla Compagnia di Assicurazione che ne garantisce l'erogazione.

Articolo 16 - Anticipazioni

1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito regolamento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Articolo 17 - Destinazione esclusiva del patrimonio

1. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso il "Fondo" nella fase di accumulo nessuna porzione del patrimonio del "Fondo" può essere distratta dai fini determinati dal presente Statuto e non è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali o comunque ripartibile.

TITOLO V

VICENDE DELL'ISCRITTO

Articolo 18 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al "Fondo", può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al "Fondo".
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al "Fondo" prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa,
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 12, comma 3;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto 252/05.

All'atto del trasferimento o del riscatto previsti dai punti a) e d) che precedono viene dedotta dalla posizione individuale una quota fissa rispettivamente dello 0,25% e dello 0,50% a valere sul montante complessivo. Detta riduzione va ad alimentare la riserva patrimoniale di cui al successivo art. 33

3. In caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al "Fondo".

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il "Fondo" provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il "Fondo" ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al "Fondo".

Articolo 19 - Decesso dell'iscritto attivo

SOPPRESSO

(disciplinato dal nuovo art. 18 - comma 3)

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - Organi

1. Gli Organi del "Fondo" sono:
 - l'Assemblea
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente
 - il Collegio dei Sindaci.
 - il Responsabile del "Fondo"

Articolo 21 - Assemblea: costituzione, convocazione, deleghe

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati. Essa deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne regola lo svolgimento. Funge da Segretario il Direttore di cui al successivo art. 35.
3. In caso di assenza del Presidente, presiede l'Assemblea il Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina tra gli Associati presenti il proprio Presidente.
4. La convocazione è spedita per posta ordinaria o elettronica a ciascuno degli iscritti almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione.
5. L'Assemblea è validamente costituita quando interverga almeno un decimo degli Associati.
6. Le Assemblee possono essere convocate anche fuori della Sede del "Fondo", purchè in Italia.
7. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da altro associato mediante delega scritta, apposta in calce alla lettera di convocazione, valevole, se così specificato, anche in via permanente e fino a revoca, da comunicare pure per iscritto al Presidente. Ciascun associato non può essere portatore di più di dieci deleghe.
8. La sola "Banca" può essere rappresentata da una persona non associata al "Fondo", purchè appositamente delegata dai competenti Organi della stessa, anche in via permanente e fino a revoca scritta.

Articolo 22 - Assemblea: competenze

1. All'Assemblea compete di:
 - a) eleggere con l'obbligatoria astensione dal voto del rappresentante della "Banca", i componenti del Consiglio di Amministrazione (titolari e rispettivi supplenti) e del Collegio dei Sindaci (titolare e supplente) in rappresentanza degli iscritti;
 - b) approvare il bilancio ai sensi del successivo art.31;
 - c) apportare le eventuali modifiche allo Statuto;
 - d) determinare il compenso di cui agli artt. 23, comma 7 e 28, comma 8;
 - e) stabilire l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità nei riguardi di Amministratori e Sindaci;

- f) deliberare lo scioglimento del "Fondo".
- g) Le deliberazioni assembleari sono assunte con voto palese dei partecipanti.
- h) Le deliberazioni contemplate dal comma 1, lett. d), e) ed f), devono essere adottate con la maggioranza dei quattro quinti dei votanti presenti in proprio o per delega, ivi compreso, in ogni caso, il rappresentante della "Banca". Le altre deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno) dei votanti presenti in proprio o per delega.
- i) L'elezione prevista dal comma 1 lett.a) è attuata ripartendo l'Assemblea in due separati collegi, così da far rispettivamente luogo all'elezione di un rappresentanza degli iscritti in quiescenza (e relativo supplente) e di due rappresentanti degli iscritti in servizio (e relativi supplenti)
- j) Delle adunanze è redatto sintetico processo verbale, da riportarsi in apposito libro. I verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

**Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione:
composizione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è pariteticamente composto da:
 - a) tre membri designati dalla "Banca";
 - b) tre membri eletti dall'Assemblea, con le modalità indicate dall'art. 22, comma 1, lett. a).
2. Gli Amministratori durano in carica tre anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del terzo bilancio da essi deliberato.
3. Il loro mandato è rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi, salvo quanto previsto dalla norma transitoria di cui al successivo comma 8.
4. Per lo svolgimento dell'incarico di Amministratore è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità e l'assenza di impedimenti e di cause di ineleggibilità e incompatibilità tempo per tempo previsti dalla legge. Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico.
5. Qualora durante il triennio vengano a mancare uno o più Amministratori:
 - se trattasi di Amministratore designato dalla "Banca", quest'ultima lo sostituisce;
 - se trattasi di Amministratore elettivo, subentra il consigliere supplente, mancando per qualsiasi ragione il quale si fa tempestivamente luogo alla convocazione dell'Assemblea per procedere a un'elezione suppletiva.
6. Gli Amministratori di cui al comma precedente restano in carica fino al termine del triennio in corso.
7. La funzione di Amministratore è gratuita, se svolta da dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o da pensionati della "Banca"; ove sia esercitata da terzi, ad essi è attribuibile un compenso annuo, di ammontare fissato dall'Assemblea ogni triennio.
8. Norma transitoria: Nel computo del limite massimo dei mandati consecutivi espletabili, di cui al precedente comma 3, si tiene conto dei mandati già svolti, consentendo tuttavia agli Amministratori che esauriscano tale limite alla conclusione del mandato in corso

alla data di approvazione della presente norma (30.03.2011) di svolgere un ulteriore mandato.

**Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione:
competenze**

1. Al Consiglio di Amministrazione compete ogni e più ampio potere di gestione del "Fondo" in conformità alla disciplina di legge tempo per tempo vigente. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - elegge il Presidente ed il Vice Presidente a tenore del successivo art. 27, comma 1;
 - conferma nell'incarico di Direttore il nominativo designato dalla "Banca" ai sensi del successivo art. 35, e nomina il Responsabile del "Fondo", eventualmente anche nella persona medesima del Direttore o di un consigliere di amministrazione;
 - assume le necessarie determinazioni in ordine:
 - agli investimenti;
 - all'organizzazione ed al funzionamento del "Fondo";
 - conferisce delega alle persone abilitate a firmare gli atti e la corrispondenza;
 - emana, ove previsto, regolamenti applicativi su specifiche materie;
 - approva lo schema di bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea;
 - delibera la convocazione dell'Assemblea
 - adegua il presente Statuto in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie, di fonti istitutive o di istruzioni della COVIP, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto, con l'obbligo di invio delle modifiche dello Statuto alla stessa COVIP
 2. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
 3. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
- Articolo 25 - Consiglio di Amministrazione:
convocazione, adunanze, deliberazioni**
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno ed in via straordinaria quando il Presidente lo convochi, sia di propria iniziativa sia a richiesta scritta di almeno tre Consiglieri, ovvero del Collegio dei Sindaci.
 2. Le convocazioni avvengono con avviso da spedire mediante posta ordinaria o elettronica almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma da inviarsi almeno due giorni prima.
 3. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei membri in carica, tra i quali, necessariamente, il Presidente od il Vice Presidente.
 4. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di suffragi prevale quello di

chi presiede.

5. Il Direttore di cui al successivo art. 35 partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con diritto di parola ma non di voto.

6. Gli Amministratori che non intervengono senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione a norma dell'art. 23 comma 5.

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione: verbalizzazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redatte a cura del Direttore di cui al successivo art. 35, sono riportate sul libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e dal Direttore stesso.

Articolo 27 - Presidente, Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, Presidente e Vice Presidente, uno tra i membri designati dalla Banca e uno tra i rappresentanti degli iscritti.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica sino al termine del loro mandato di Consiglieri e sono rieleggibili.

3. Il Presidente (ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente) rappresenta legalmente il "Fondo" di fronte agli iscritti ed ai terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni, nonché sull'andamento dell'attività del "Fondo", cura la convocazione dell'Assemblea e la presiede. In caso di improrogabile urgenza può assumere le determinazioni che giudichi indispensabili, sottoponendole, per ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28 - Collegio dei Sindaci: composizione, competenze

1. Il Collegio dei Sindaci è composto:

- a) da un membro designato dalla "Banca";
- b) un membro eletto dall'Assemblea, con le modalità indicate dall'art. 22, comma 1, lett. a).

Nel loro ambito viene nominato il Presidente.

2. I Sindaci debbono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e operano in conformità all'art. 2403 del codice civile - per quanto applicabile - ed alla disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla "COVIP" circa eventuali anomalie riscontrate. In particolare essi svolgono, tra gli altri, i seguenti compiti:

- controllare le scritture contabili;
- compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- esaminare i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto all'Assemblea;
- vigilare la corretta tenuta delle posizioni individuali degli iscritti.

3. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Collegio o del Consiglio di amministrazione, decadono.

4. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti in apposito libro e sono

sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.

5. I Sindaci durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi, salvo quanto previsto dalla norma transitoria di cui al successivo comma 10. Il triennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione.

6. Per lo svolgimento dell'incarico di Sindaco è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità e l'assenza di cause di impedimenti e di ineleggibilità e incompatibilità tempo per tempo previsti dalla legge. Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico.

7. Nel caso in cui durante il triennio venga a mancare un Sindaco:

- a) se trattasi del Sindaco designato dalla "Banca", quest'ultima lo sostituisce;
- b) se trattasi del Sindaco elettivo, subentra il supplente. In difetto provvede l'Assemblea, con le modalità indicate dall'art. 22, comma 1, lett. a).

8. I Sindaci di cui al comma che precede restano in carica sino al termine del triennio in corso.

9. La funzione di Sindaco è gratuita, se svolta da dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o da pensionati della "Banca"; ove sia esercitata da terzi ad essi è attribuibile un compenso annuo di ammontare fissato ogni triennio dall'Assemblea.

10. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 1407 c.c.

11. Norma transitoria: Nel computo del limite massimo dei mandati consecutivi espletabili, di cui al precedente comma 4, si tiene conto dei mandati già svolti, consentendo tuttavia ai Sindaci che esauriscano tale limite alla conclusione del mandato in corso alla data di approvazione della presente norma (30.03.2011) di svolgere un ulteriore mandato.

Articolo 28/bis - Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del "Fondo" è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Responsabile del "Fondo" deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del "Fondo" dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Responsabile del "Fondo" svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Responsabile del "Fondo"

- verificare che la gestione del "Fondo" sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del "Fondo";

- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del "Fondo" e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti;
7. Il Responsabile del "Fondo" ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del "Fondo", i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

TITOLO VII

GESTIONE

Articolo 29 - Gestione del Patrimonio

1. Le attività del "Fondo" sono impiegate mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia.
2. Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto dallo scopo istituzionale del "Fondo"
3. Il "Fondo" si avvale di strumenti di tipo assicurativo, mediante convenzioni con Compagnie di assicurazione, ovvero di strumenti di tipo finanziario, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
4. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire più linee o comparti di investimento diversificati, tenendo conto delle peculiarità della platea degli associati, con utilizzo di strumenti tanto assicurativi quanto finanziari, fissandone le modalità di attivazione da parte di ciascun iscritto, previa analitica informativa circa le caratteristiche e la rischiosità di ogni linea o comparto.
5. L'investimento delle quote di T.F.R. conferite con modalità tacita è garantito, in osservanza dell'art. 8 comma 9 del decreto 252, anche mediante l'inserimento di apposite clausole nei contratti assicurativi.

Articolo 30 - Rapporti bancari e finanziari con la "Banca".

1. I rapporti bancari e finanziari intrattenuti con la "Banca" sono regolati a condizioni almeno pari alle migliori tempo per tempo vigenti per il personale da essa dipendente.

Articolo 31 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun esercizio è compilato un bilancio che deve essere approvato entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Articolo 32 - Contabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta i criteri contabili ritenuti più opportuni, fatta salva l'applicazione di cogenti disposizioni di legge e/o di regolamento.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 33 - Riserva patrimoniale

1. Le eventuali entrate straordinarie considerate dall'art. 8, terzo alinea e le sopravvenienze di cui all'art. 18, comma 2 e comma 3, confluiscono in un apposito conto autonomo, denominato conto di riserva patrimoniale.
2. Le disponibilità del conto di cui al comma che precede sono utilizzate per il finanziamento delle prestazioni accessorie contemplate dall'art. 14, anche a fini incrementativi, secondo la prudente valutazione del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 34 - Servizio amministrativo

1. La "Banca" svolge, in coordinamento con le società del Gruppo, attività di servizio amministrativo nei riguardi del "Fondo", in particolare trattenendo i contributi a carico degli iscritti, nei modi e nelle misure prescritte, accreditando il "Fondo" stesso delle somme relative, unitamente a quelle da essa dovute ed alle quote di "T.F.R." statutariamente fissate. E' facoltà della "Banca" di avvalersi in tutto o in parte, di un "service" amministrativo specializzato, la cui presentazione va effettuata sessanta giorni prima dell'attivazione dell'inerente contratto, per una preventiva valutazione di idoneità da parte del "Fondo".
2. La "Banca" e le società del Gruppo segnalano le cessazioni dal rapporto di lavoro del proprio personale iscritto e comunicano le notizie eventualmente necessarie affinché il "Fondo" assolva gli adempimenti che gli competono

Articolo 35 - Direttore - Oneri amministrativi e di gestione

1. La "Banca" designa il Direttore, mettendolo gratuitamente a disposizione del "Fondo" unitamente al personale necessario al suo funzionamento e si accolla le spese generali di gestione e di ordinaria amministrazione del "Fondo" stesso e del suo patrimonio, compreso il costo di perizie e consulenze, i compensi di Amministratori e Sindaci nei casi previsti dagli artt. 23 e 28 ma con esclusione di ogni onere di carattere tributario.
2. Il soggetto designato all'incarico di Direttore deve possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità tempo per tempo stabiliti dalla legge.

Articolo 36 - Eventuali variazioni contributive datoriali

1. In presenza di favorevoli situazioni soggettive di deducibilità fiscale la "Banca e le società del Gruppo" possono disporre incrementi individuali della misura della contribuzione datoriale dovuta ai sensi dell'art. 9, comma 1.
2. In caso di sopravvenute situazioni sfavorevoli di deducibilità fiscale, la contribuzione datoriale può essere ridotta, su istanza dell'iscritto, ferma restando la vincolatività delle disposizioni in tema di contribuzione minima, previste dalla contrattazione collettiva.

Articolo 37 - Norma di chiusura

1. Le disposizioni contenute nel presente Statuto costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina in via integrale ed esclusiva l'attività e le prestazioni "Fondo", fatta salva l'efficacia di disposizioni imperative di legge e di regolamento.

Articolo 38 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nella stessa data del provvedimento di approvazione da parte di COVIP (17.4.2003), salva l'applicazione delle disposizioni modificate anche alle situazioni verificatesi dopo il 1° gennaio 2002.

REGOLAMENTO

Articolo 1

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto ed ha finalità applicative.

Articolo 2

1. Avuto riguardo alla disciplina contenuta nell'art. 18 comma 2 dello Statuto, la facoltà di trasferimento della posizione individuale, va esercitata indirizzando al "Fondo", tramite lettera raccomandata, specifica domanda, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione: in mancanza il "Fondo" pone in essere il riscatto della posizione individuale medesima.

2. La domanda prevista del comma che precede deve contenere tutti gli elementi informativi necessari per consentire di effettuare il trasferimento della posizione presso altro regime di previdenza complementare.

3. Parimenti tramite lettera raccomandata vanno esercitate le facoltà di cui all'art. 18, comma 1 e comma 3, dello Statuto.

Articolo 3

SOPPRESSO

(disciplinato dal nuovo art. 18 Statuto e nuovo art. 2 Regolamento)

Articolo 4

1. Il presente Regolamento applicativo può essere modificato con le stesse modalità previste per le variazioni dello Statuto.

INDICE

TITOLO I	2
COSTITUZIONE - VICENDE - DENOMINAZIONE - CARATTERISTICHE STRUTTURALI - SCOPO - SEDE - DURATA.....	2
<i>Articolo 1 - Costituzione - Vicende - Denominazione</i>	2
<i>Articolo 2 - Caratteristiche strutturali - Scopo</i>	2
<i>Articolo 3 - Sede - Durata</i>	2
TITOLO II	2
ASSOCIAZIONE/ISCRIZIONE - POSIZIONE INDIVIDUALE - INFORMATIVA AGLI ISCRITTI.....	2
<i>Articolo 4 - Associati</i>	2
<i>Articolo 5 - Modalità di iscrizione - Posizione individuale</i>	2
<i>Articolo 6 - Anzianità di iscrizione</i>	2
<i>Articolo 7 - Informativa agli iscritti</i>	3
TITOLO III	3
FINANZIAMENTO.....	3
<i>Articolo 8 - Apporti economici</i>	3
<i>Articolo 9 - Contribuzioni</i>	3
<i>Articolo 10 - Base imponibile, decorrenza</i>	3
<i>Articolo 11 - Versamento degli apporti</i>	3
TITOLO IV	3
PRESTAZIONI - VINCOLO DI DESTINAZIONE PATRIMONIALE - PRESTITI E ANTICIPAZIONI.....	3
<i>Articolo 12 - Prestazioni pensionistiche</i>	3
<i>Articolo 13 - Erogazione della rendita</i>	4
<i>Articolo 14 - Prestazioni accessorie</i>	4
<i>Articolo 15 - Posizione dei pensionati al 31 dicembre 2001</i>	4
<i>Articolo 16 - Anticipazioni</i>	4
<i>Articolo 17 - Destinazione esclusiva del patrimonio</i>	4
TITOLO V	5
VICENDE DELL'ISCRITTO.....	5
<i>Articolo 18 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale</i>	5
<i>Articolo 19 - Decesso dell'iscritto attivo</i>	5
TITOLO VI	5
AMMINISTRAZIONE.....	5
<i>Articolo 20 - Organi</i>	5
<i>Articolo 21 - Assemblea: costituzione, convocazione, deleghe</i>	5
<i>Articolo 22 - Assemblea: competenze</i>	5
<i>Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione: composizione</i>	6
<i>Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione: competenze</i>	6
<i>Articolo 25 - Consiglio di Amministrazione: convocazione, adunanze, deliberazioni</i>	6
<i>Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione: verbalizzazione</i>	7
<i>Articolo 27 - Presidente, Vice Presidente</i>	7
<i>Articolo 28 - Collegio dei Sindaci: composizione, competenze</i>	7
<i>Articolo 28/bis - Responsabile del Fondo</i>	7
TITOLO VII	8
GESTIONE.....	8
<i>Articolo 29 - Gestione del Patrimonio</i>	8
<i>Articolo 30 - Rapporti bancari e finanziari con la "Banca"</i>	8
<i>Articolo 31 - Bilancio</i>	8
<i>Articolo 32 - Contabilità</i>	8
TITOLO VIII	8
NORME FINALI.....	8
<i>Articolo 33 - Riserva patrimoniale</i>	8
<i>Articolo 34 - Servizio amministrativo</i>	8
<i>Articolo 35 - Direttore - Oneri amministrativi e di gestione</i>	8
<i>Articolo 36 - Eventuali variazioni contributive datoriali</i>	8
<i>Articolo 37 - Norma di chiusura</i>	8
<i>Articolo 38 - Entrata in vigore</i>	8
REGOLAMENTO	9
<i>Articolo 1</i>	9
<i>Articolo 2</i>	9
<i>Articolo 3</i>	9
<i>Articolo 4</i>	9